

Allegato "B"

alla deliberazione di C.C.
n. 86 del 4 luglio 1991



COMUNE DI CORATO
Settore Servizi Sociali

REGOLAMENTO PER GLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI

IN FAVORE DI PERSONE ED ENTI

(ART. 12 - L. 7/8/1990 N. 241)



INDICE GUIDA COMUNE DI CORATO
Settore Servizi Sociali

ISTITUTO ASSISTENZIALE	ART.	PAGINA	NORMATIVA STATALE E REGIONALE DI RIFERIMENTO
Erogazione sussidi continui e straordinari in favore di famiglie di detenuti.	1	1	art. 23 lett. a) DPR 616/77
Erogazione sussidi continui e straordinari in favore delle vittime del delitto.	2	1	art. 23 lett. a) DPR 616/77
Erogazione sussidi continui e straordinari in favore di ex detenuti.	3	1	art. 23 lett. b) DPR 616/77
Erogazione sussidi continui e straordinari in favore di cittadini indigenti.	5	2	L.R. n. 17/78
Aventi diritto.	6	3	
Interventi ed integrazione canone di locazione in favore di bisognosi.	8	3	
Erogazione sussidi continui e straordinari in favore di invalidi del lavoro (ex ANMIL - ex INAIL).	10	5	L. 21/10/78 n. 641, DPR 31/3/79, artt. 22, 27 e 42 DPR 616/77 e DPR 18/4/79
Aventi diritto.	11	5	
Erogazione sussidi straordinari in favore di portatori di handicaps.	13	6	DPR 23/12/78, DPR 31/3/79, L.R. 38/74 e L.R. 58/80
Erogazione sussidi straordinari in favore di invalidi civili di guerra, mutilati ed invalidi di guerra, invalidi civili anche emodialitici.	14	6	
Assistenza economica in favore di emigrati.	16	7	L.R. 65/79
Assistenza in favore di extra-comunitari.	18	9	L. 28/2/90 n. 39 - L.R. 11/5/90 n.29
Assistenza in favore di tossicodipendenti	19	9	L. 26/6/90 n. 162 e T.U. 9/10/90 n.30
Assistenza in favore di minori non soggetti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.	21	11	art. 22 DPR 616/77 - L.R. n. 58/80 L. 18/4/83 - Reg.R. n. 1/90, L.R. n. 28/79



COMUNE DI CORATO

ISTITUTO ASSISTENZIALE	ART.	PAGINA	Settore Servizi Sociali
			NORMATIVA STATALE E REGIONALE DI RIFERIMENTO
Assistenza in favore di minori soggetti a provvedimenti della Autorità Giudiziaria anche penale.	22	11	DPR 616/77, L.R. n. 28/79; R.D.L. 20/7/34 n. 404 - art. 38-45 dispositivo attuativo c.c.; DPR 22/9/88 n. 449; D.L. 28/7/89 n. 272 e n. 273; L. 184/83
Assistenza in favore di minori orfani di lavoratori.	23	13	DPR 616/77; L. 641/78; D.M.10/5/75; L.R. 11/89
Assistenza economica in favore di anziani.	25	14	L.R. n. 49/81
Assistenza abitativa in favore di anziani.	26	14	L.R. n. 49/81
Servizi assistenziali in favore di anziani e/o invalidi, ed handicappati.	28 29	16	L.R. n. 49/81 - D.M. 31/12/1983; D.L. 28/2/1983 n. 55 convertito in L. 26/4/1983 n. 131
Servizio di sostegno socio-psico-pedagogico in favore di handicappati ultradiciottenni.	30	17	L.R. 6/6/1980 n. 58, D.M. 31/12/83
Servizio residenziale "Casa di Riposo" e "Casa Protetta" in favore di anziani, inabili ed invalidi.	32	17	L.R. 6/6/1980 n. 58 - L.R. n. 49/81 art. 433 c.c.
Erogazione contributi economici in favore delle Associazioni esistenti sul territorio.	34	19	L.R. 24/5/1985 n. 44 - DPR 616/77
Norma transitoria e finale.	35	19	



COMUNE DI CORATO

Settore Servizi Sociali

TITOLO I

"Degli interventi per l'assistenza economica straordinaria e continuativa in favore di bisognosi"

C A P O I

"Dei criteri di erogazione dell'assistenza in favore di famiglie di detenuti, vittime del delitto ed ex detenuti".

(art. 23 lett. a) e b) D.P.R. 616/77)

ART. 1

1 - L'assistenza economica in favore delle famiglie dei detenuti è erogabile:

- a) al coniuge;
- b) ai figli fino al compimento della maggiore età;
- c) all'ascendente.

A condizione che il reddito accertato del nucleo familiare del detenuto sia pari o inferiore al minimo INPS calcolato su meno di 780 contributi versati per i lavoratori dipendenti, e che lo stesso non possieda beni immobili fatta eccezione dell'abitazione adibita ad uso proprio. Comunque il reddito del nucleo non può essere superiore al doppio del minimo INPS.

2 - Si attua attraverso la concessione di:

- a) sussidi mensili da un minimo di f. 100.000 a un massimo di f. 300.000;
- b) sussidi straordinari da un minimo di f. 400.000 a un massimo di f. 1.000.000.

ART. 2

1 - L'assistenza economica in favore delle vittime del delitto anche se minori rimasti orfani a causa del delitto, è erogabile alla totalità delle vittime a condizione che il nucleo familiare di appartenenza sia titolare di reddito inferiore o pari al minimo INPS, calcolato come al precedente art. 1, e non possieda beni immobili, fatta eccezione dell'abitazione adibita ad uso proprio. Comunque il reddito del nucleo non può essere superiore al doppio del minimo INPS.

2 - Si attua attraverso la concessione di:

- a) sussidi mensili da un minimo di f. 150.000 ad un massimo di f. 300.000; a condizione che nel nucleo familiare sia presente almeno un minore;
- b) sussidio "UNA TANTUM" da un minimo di f. 900.000 ad un massimo di f. 1.800.000. L'intervento è da intendersi in senso risolutorio senza la previsione di ulteriori interventi negli anni successivi.

3 - L'erogazione dell'assistenza di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo deve essere preceduta da preventivo accertamento attraverso gli organi competenti sia in ordine alla veridicità del fatto delittuoso anche se commesso da ignoti, sia al nesso di causalità tra il delitto stesso e lo insorgere dello stato di bisogno delle vittime.

ART. 3

1 - L'assistenza economica in favore di ex detenuti è erogabile a tutti coloro dimessi dagli istituti di pena nel biennio antecedente alla data di presentazione dell'istanza, a condizione che gli stessi siano titolari di redditi inferiori o pari al minimo INPS, calcolato come al precedente art. 1, e non posseggano beni immobili fatta eccezione della abitazione adibita ad uso proprio. Comunque il reddito del nucleo non può essere superiore al doppio del minimo INPS.



COMUNE DI CORATO

Settore Servizi Sociali

2 - Non sono considerati ai fini dell'erogazione dell'assistenza di cui al precedente comma 1 i periodi di carcerazione inferiori ai sei mesi.

3 - L'assistenza di cui al presente articolo si attua attraverso la concessione di:

- a) sussidi mensili da un minimo di f. 100.000 ad un massimo di f. 300.000;
- b) sussidi straordinari da un minimo di f. 400.000 ad un massimo di f. 1.000.000.

4 - I benefici di cui al precedente comma 3 non possono essere concessi per un periodo superiore al triennio successivo alla data di presentazione dell'istanza. Detto periodo può essere prorogato per una sola volta.

5 - L'assistenza di cui al presente articolo è applicabile anche in favore dei soggetti sottoposti a sorveglianza speciale o sottoposti a soggiorno obbligato nel nostro Comune.

6 - In favore dei soggiornanti obbligati può essere concessa la sistemazione abitativa.

ART. 4

1 - Le istanze tendenti ad ottenere i benefici di cui agli artt. 1, 2 e 3 devono essere corredate dai seguenti atti e documenti:

- a) stato di famiglia;
- b) certificazione rilasciata dalle competenti autorità giudiziaria, di sorveglianza e di P.S. comprovante lo status dei richiedenti;
- c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e/o documentazione probatoria della situazione reddituale (mod. 740 - 101 - 201, ecc.).

C A P O II

Dei criteri per gli interventi assistenziali in favore di bisognosi (L.R. n. 17/78).

ART. 5

1 - L'assistenza in favore di bisognosi di cui alla L.R. n. 17/78, si attua attraverso la concessione di:

- a) sussidi mensili da un minimo di f. 100.000 ad un massimo di f. 300.000;
- b) sussidi straordinari da un minimo di f. 200.000 ad un massimo di f. 1.000.000;
- c) sussidi "una tantum" da un minimo di f. 500.000 ad un massimo di f. 1.500.000. L'intervento è da intendersi in senso risolutorio senza la previsione di ulteriori interventi negli anni successivi.

2 - I benefici di cui al 1° comma possono essere concessi anche per i seguenti interventi:

- a) concorso spese di viaggio per l'accompagnatore in caso di ricovero in Italia e/o all'estero di ammalati affetti da grave malattia;
- b) concorso nelle spese per trasfusioni di sangue non effettuate in degenza ospedaliera in caso di patologia particolarmente grave;
- c) concorso nelle spese per terapie alimentari particolari;
- d) concorso nelle spese per l'acquisto di medicinali non prescrivibili dal Servizio Sanitario Nazionale.



COMUNE DI CORATO

Settore Servizi Sociali

ART. 6

1 - I beneficiari dell'assistenza prevista dal 1° comma del precedente art. 5 sono i cittadini di età compresa tra i 18 anni e 55 anni se donne e 60 anni se uomini, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) disoccupazione involontaria (licenziamento, ecc.) da almeno mesi sei antecedenti alla presentazione domanda;
- b) mancanza di redditi da lavoro dipendente e/o autonomo, nonché di redditi di qualsiasi natura (da fabbricati, da capitale, ecc.), anche non soggetti a tassazione;
- c) appartenenza a nuclei familiari in cui un dannoso evento abbia prodotto uno squilibrio economico notevole;
- d) affetti da particolari e gravi malattie;
- e) nubili e/o celibi senza genitori e senza mezzi di sostentamento;
- f) affetti da malattie invalidanti che impediscano lo svolgimento di attività lavorative proficue (diabete, cardiopatie, tossicodipendenze, nefropatie, ecc.).

ART. 7

1 - Le istanze tendenti ad ottenere i benefici di cui all'art. 5 devono essere corredate dai seguenti atti e documenti:

- a) stato di famiglia;
- b) fotocopia mod. 740, 101, 201 o in mancanza dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il reddito posseduto;
- c) certificato di disoccupazione;
- d) certificato storico delle vicende lavorative degli ultimi due anni rilasciato dall'Ufficio di Collocamento;
- e) certificazione medica attestante la patologia dell'indigente;
- f) documentazione probatoria varia (fatture, biglietti di viaggio, ecc.) ed altra eventuale documentazione necessaria.
- g) certificato attestante gli obblighi agli alimenti ex art. 433 c.c.

C A P O III

Criteri per gli interventi in favore di bisognosi ad integrazione canone di locazione.

ART. 8

1 - Gli interventi ad integrazione del canone di locazione si attuano attraverso la copertura parziale del canone di locazione annuo con l'erogazione di contributo straordinario annuale da un minimo di f. 500.000 ad un massimo di f. 1.000.000.

Non sono, comunque da prendere in considerazione gli interessi maturati e le spese legali.

2 - I beneficiari dell'intervento di cui al precedente comma sono:

- a) disoccupati da almeno sei mesi antecedenti la presentazione dell'istanza, anche destinatari di sfratto esecutivo per morosità o di licenza per finita locazione.
- b) titolari di reddito non superiore al minimo INPS; riferito al nucleo familiare. Comunque il reddito del nucleo non può essere superiore al doppio del minimo INPS;
- c) appartenenti a nuclei familiari in cui un evento dannoso abbia modificato in negativo la situazione economica.

ART. 9

1 - Le istanze tendenti ad ottenere i benefici di cui all'art. 8, devono essere corredate dai seguenti documenti:

- a) stato di famiglia;
- b) certificato di disoccupazione;



COMUNE DI CORATO
Settore Servizi Sociali

- c) certificato storico delle vicende lavorative degli ultimi due anni' rilasciato dall'Ufficio di Collocamento;
- d) fotocopia mod. 740 o 101 o 201, in mancanza dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i redditi posseduti;
- e) certificazione medica attestante la patologia del richiedente e/o dei componenti la famiglia;
- f) copia contratto di locazione o in mancanza ricevute pagamento del canone;
- g) copia provvedimento giudiziale di convalida o di sfratto per morosità.
- h) certificato attestante gli obbligati agli alimenti ex art. 433 c.c.



COMUNE DI CORATO

Settore Servizi Sociali

TITOLO II

"Degli interventi per l'assistenza economica e sociale già di competenza di Enti soppressi a seguito del trasferimento delle funzioni ai Comuni".

C A P O I

Dei criteri di erogazione dell'assistenza in favore di invalidi del lavoro (ex-ANMIL, ex INAIL).

L. 21/10/1978 n. 641 D.P.R. 31/3/1979

Art. 22 - 27 - 42 D.P.R. 616/77 e D.P.R. 18/4/1979.

ART. 10

1 - L'assistenza in favore degli invalidi del lavoro con percentuali di invalidità del 34% al 79% e di età non superiore ai 55 anni, purchè non titolari di beni immobili fatta eccezione della casa adibita ad abitazione propria, e possessori di reddito inferiore o pari al doppio del minimo INPS, si attua attraverso la concessione di:

- a) assegno mensile di f. 100.000; -
- b) sussidi economici straordinari per integrazione parziale del canone annuo di locazione di f. 500.000.

ART. 11

1 - L'assistenza in favore degli invalidi del lavoro con percentuale di invalidità dal 80% al 100% (grandi invalidi) e del 100% con A.P.C. (super invalidi), purchè non titolari di beni immobili fatta eccezione della casa adibita ad abitazione propria, e possessori di reddito inferiore o pari al doppio del minimo INPS, si attua attraverso la concessione di:

- a) sussidi straordinari per integrazione spese di adattamento auto mezzo e per acquisto elettrodomestici ed ausili utili ad alleviare l'invalidità, nonchè per spese sanitarie consistenti, da un minimo di f. 500.000
- b) soggiorni climatici e termali non assicurati dall'INAIL (escluse le spese per le cure) in località di libera elezione, con un contributo onnicomprensivo da un minimo di f. 700.000 ad un massimo di f. 1.000.000. ad un massimo di f. 1.000.000

E' concesso altresì un contributo onnicomprensivo di f. 700.000 per l'accompagnatore del super invalido con necessità di assistenza personale continuativa.

ART. 12

1 - Le istanze tendenti ad ottenere i benefici di cui agli artt. 10 e 11, devono essere corredate dai seguenti documenti:

- a) stato di famiglia;
- b) certificato di disoccupazione;
- c) certificato storico delle vicende lavorative dell'ultimo anno rilasciato dall'Ufficio di Collocamento;
- d) mod. 740 e/o fotocopia dell'assegno percepito quale invalido del lavoro o dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio;
- e) fotocopia contratto di locazione o in mancanza ricevute di pagamento del canone.
- f) certificato INAIL.



COMUNE DI CORATO

C A P O II

Settore Servizi Sociali

Dei criteri di erogazione dell'assistenza in favore di portatori di handicaps.
(D.P.R. 23/12/1978, D.P.R. 31/3/1979, L.R. 38/74 e L.R. 58/80).

ART. 13

1 - L'assistenza in favore dei portatori di handicaps (sordomuti, ciechi, ecc.) che non siano proprietari di beni immobili, fatta eccezione per la casa adibita ad abitazione propria, si attua attraverso la concessione di:

- a) sussidi straordinari da un minimo di f. 200.000 ad un massimo di f. 500.000 ad integrazione delle spese per l'acquisto materiale tiflo-tecnico atto agli studi dei ciechi, nonchè per l'acquisto di occhiali correttivi o protettivi, e per l'acquisto di cani guida;
- b) sussidi straordinari da un minimo di f. 200.000 ad un massimo di f. 500.000 ad integrazione spese per acquisto protesi riabilitative e per l'acquisto di attrezzature per facilitare l'avviamento al lavoro per sordomuti;
- c) sussidi straordinari da un minimo di f. 200.000 ad un massimo di f. 500.000 in favore di handicappati a titolo di integrazione per le spese di istruzione secondaria, superiore e universitaria, nonchè per l'acquisto di materiale didattico speciale.

ART. 14

1 - L'assistenza in favore degli invalidi civili di guerra, dei mutilati ed invalidi di guerra, delle famiglie di caduti e dispersi in guerra e dei mutilati ed invalidi civili, compresi emodialitici, con invalidità non inferiore ai due terzi e che non siano titolari di reddito superiore al doppio del minimo INPS si attua attraverso la concessione di:

- a) sussidi straordinari da un minimo di f. 200.000 ad un massimo di f. 500.000 ad integrazione spese funerarie per il coniuge dello invalido deceduto; per l'acquisto di libri e materiale scolastico occorrenti ai figli degli invalidi civili;
- b) sussidi "una tantum" da un minimo di f. 500.000 ad un massimo di f. 1.000.000 in favore delle vittime della strada e di coloro di venuti invalidi nell'esercizio di sport o nell'attività scolastica;
- c) sussidi mensili in favore di emodialitici a titolo di integrazione nelle spese per l'acquisto di generi vari utili per la loro patologia es.:(diete particolari, ecc.) da un minimo di f. 100.000 ad un massimo di f. 150.000;

ART. 15

1 - Le istanze tendenti ad ottenere i benefici di cui agli artt. 13 e 14, devono essere corredate dai seguenti documenti:

- a) stato di famiglia;
- b) copia mod. 740, 101 o 201;
- c) fotocopia libretto di pensione;
- d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- e) certificazione medica della struttura pubblica attestante la patologia;
- f) certificato attestante gli obblighi agli alimenti ex art. 433 c.c.



COMUNE DI CORATO

- f) attestazione dell'invalidità, rilasciata dal competente Commissione medica per il riconoscimento dell'invalidità;
- g) certificazione attestante la qualità di invalido, mutilato, orfani e orfani di guerra.

C A P O III

"Dei criteri di erogazione dell'assistenza in favore di emigrati e loro famiglie".

(L.R. 23/10/1979 n. 65)

ART. 16

1 - L'assistenza in favore di cittadini emigrati e loro famiglie, rientrati definitivamente in Italia dopo un anno di permanenza ininterrotta all'estero o in altra regione d'Italia, in particolari e gravose condizioni di bisogno, si attua attraverso la concessione di:

- a) contributo di sistemazione di f. 700.000;
- b) contributo a titolo di concorso nelle spese del viaggio di rientro così determinate:
 - f. 100.000 in caso di spesa non documentata;
 - f. 200.000 in caso di spesa documentata non superiore a f. 500.000;
 - f. 350.000 in caso di spesa documentata da un minimo di f. 500.000 ad un massimo di f. 1.000.000;
 - f. 800.000 in caso di spesa documentata superiore ad un milione, qualunque importo detta spesa raggiunga;
- c) sussidio "una tantum" da un minimo di f. 500.000 ad un massimo di f. 1.000.000, anche cumulabile con i benefici di cui alle precedenti lett. a) e b) nel caso in cui l'emigrato e la sua famiglia sia stato colpito da eventi di particolare gravità es.: (continuata disoccupazione del capo famiglia, lutti sopravvenuti, perdita di bagaglio e masserizie, ecc.);
- d) sussidi straordinari per i figli minori di emigrati anche frequentanti le scuole di ogni ordine e grado secondo quanto previsto dai successivi artt. 21 e 22;
- e) integrazione canone di locazione secondo quanto previsto dal precedente art. 8.

ART. 17

(documentazione richiesta)

1 - Le istanze per la concessione dei benefici di cui al precedente art. 16, devono essere presentate entro sei mesi dal rientro, prorogabili di altri sei mesi in caso di comprovati impedimenti o di mancata conoscenza delle vigenti disposizioni in materia.

2 - Le istanze suddette devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) stato di famiglia;
- b) biglietti di viaggio e ricevute delle spese di trasporto sostenute per il rientro;
- c) dichiarazione rilasciata dal Consolato d'Italia competente, o dalla ditta presso cui l'emigrato ha prestato la propria opera, attestante lo status di emigrato;

- d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la situazione reddituale familiare ed eventuali particolari condizioni di bisogno, nonché attestante di non aver ricevuto agevolazioni dalla nazione di provenienza;
- e) certificato di disoccupazione;
- f) certificato di frequenza scolastica dei figli minori e di iscrizione all'Università per lo studente universitario.



COMUNE DI CORATO

Settore Servizi Sociali

TITOLO III

Degli interventi per l'assistenza economica e sociale in favore di cittadini extra-comunitari e di tossicodipendenti.

(L. 28/2/1990 n. 39 - L.R. 11/5/1990 n. 29 - L. 26/6/1990 n. 162)

C A P O I

Dei criteri di erogazione dell'assistenza in favore di cittadini extra-comunitari.

(L. 28/2/1990 n. 39 - L.R. 11/5/1990 n. 29)

ART. 18

1 - I cittadini extra-comunitari e i loro familiari residenti nel territorio comunale ed iscritti all'anagrafe di questo Comune hanno diritto solo per il periodo della loro permanenza nel territorio, alle seguenti prestazioni assistenziali:

- a) ammissione al Centro di 1^ Accoglienza e di servizi ove e se costituito per un periodo non superiore a 60 giorni;
- b) erogazione sussidio "una tantum" per prima sistemazione da un minimo di f. 300.000 ad un massimo di f. 700.000;
- c) erogazione sussidi straordinari a titolo di integrazione nelle spese per acquisto di libri, materiale didattico vario in favore dei minori extra-comunitari frequentanti la scuola dell'obbligo;
- d) erogazione sussidi straordinari per integrazione fitto casa ai sensi del precedente art. 8.

C A P O II

Dei criteri di erogazione dell'assistenza in favore dei tossicodipendenti.

(L. 26/6/1990 n. 162)

ART. 19

1 - In tema di prevenzione e recupero dei tossicodipendenti si attuano i seguenti interventi:

- a) inserimento nella struttura produttiva comunale ove e se costituita ai sensi dell'art. 127 del D.P.R. 9/10/1990 n. 309;
- b) reinserimento scolastico e sociale;
- c) ammissione ai servizi di assistenza domiciliare;
- d) erogazione di sussidi continuativi e straordinari previsti dagli artt. 1, 2, 3, 5, e 6 del presente regolamento, a condizione che l'interessato sia volontariamente a sostegno della famiglia anche di origine a titolo di contribuzione nelle spese necessarie per il trattamento di pre-accoglienza in comunità, nonché per favorire la permanenza presso le comunità terapeutiche.
- e) erogazione sussidi straordinari e/o continuativi in favore e a sostegno della famiglia anche di origine a titolo di contribuzione nelle spese necessarie per il trattamento di pre-accoglienza in comunità, nonché per favorire la permanenza presso le comunità terapeutiche.

ART. 20

(documentazione richiesta)

1 - Le istanze tendenti ad ottenere i benefici previsti dagli artt. 18 e 19 devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) stato di famiglia;
- b) certificato di disoccupazione;
- c) certificato storico delle vicende lavorative degli ultimi due anni rilasciato dall'Ufficio di Collocamento (solo per i tossicodipendenti);

- d) mod. 740 o 101 (solo per i tossicodipendenti);
- e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- f) fotocopia contratto di locazione o ricevute di pagamento canone.



COMUNE DI CORATO
Settore Servizi Sociali

T I T O L O IV

Degli interventi assistenziali in favore di minori.
(art. 22 D.P.R. 616/77 L.R. n. 58/80, art. 9 L. 8/6/1990 n. 142)

C A P O I

Dei criteri di erogazione di assistenza ai minori.

ART. 21

1 - L'assistenza in favore di minori di età compresa da 0 a 18 anni appartenenti a nuclei bisognosi titolari di reddito non superiore al doppio del minimo INPS, e/o a nuclei disgregati, si attua attraverso la concessione di:

a) sussidi straordinari da un minimo di f. 200.000 ad un massimo di f. 500.000 a titolo di integrazione nella spesa per l'acquisto di:

- libri scolastici e/o materiale scolastico;
- rette di frequenza scolastica;
- rette per asilo nido.

b) fornitura dei seguenti generi:

- latte artificiale;
- lenti da vista;
- capi di vestiario;
- generi vari.

c) erogazione sussidi "una tantum" da un minimo di f. 300.000 ad un massimo di f. 500.000 a titolo di integrazione nella spesa e per l'acquisto di materiale didattico speciale in favore di minori portatori di handicaps.

2 - Il beneficio del sussidio straordinario in favore di minori bisognosi frequentanti le scuole medie superiori o Università ed Istituti parificati, è erogabile solo se trattasi di minori meritevoli ed in regola con i corsi di studio. E' erogabile, altresì, anche a due minori appartenenti allo stesso nucleo familiare fino ad un massimo di f. 600.000. Gli universitari non devono essere beneficiari di pre-salario. Al beneficio de quo è ammesso anche l'universitario di età compresa tra i 18 e i 24 anni in possesso dei requisiti sopra indicati.

3 - La copertura della spesa per l'acquisto di latte artificiale è pari al 50% del bisogno per i neonati da 0 a 6 mesi di età, e da 0 a 9 mesi di età se prematuri o gemelli.

C A P O II

Dei criteri per gli interventi in favore di minori soggetti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile nell'ambito della competenza Amministrativa Civile e Penale, e nel l'ambito delle funzioni trasferite già di competenza Provinciale.
(D.P.R. 616/77, L. 184/83, R.R. n. 1/90, L.R. 28/79,
D.P.R. 22/9/1988 n. 449 e Decreto Legislativo 28/7/1989
n. 272 e n. 273)

ART. 22

1 - Le misure in favore dei minori, nell'ambito civile, di cui alla par



COMUNE DI CORATO

Settore Servizi Sociali

te IV del R.D.L. 20/7/1934 n. 404, e agli artt. 38 - 45 delle disposizioni di attuazione al codice civile nelle materie di competenza del Tribunale per i Minorenni e in tutti i casi in cui tale autorità giudiziaria ravvisi, nell'espletamento dei suoi compiti giurisdizionali, la necessità dell'intervento del servizio sociale, sono i seguenti:

- a) affidamento del minore al servizio sociale;
- b) affidamento familiare;
- c) collocamento del minore in comunità di tipo familiare e/o in istituti residenziali e non per minori.

2 - L'affidamento familiare del minore, inoltre, è disposto dal servizio sociale locale ai sensi dell'art. 4 L. 4/5/1983 n. 184.

3 - Il Servizio Sociale può, altresì, disporre il collocamento del minore in comunità di tipo familiare e/o in istituti residenziali e non anche in assenza di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile, nell'ambito delle funzioni trasferite.

4 - In favore del nucleo familiare del minore soggetto a provvedimento di cui alla lettera a) del precedente comma 1, è erogabile un sussidio economico giornaliero da un minimo di f. 5.000 ad un massimo di f. 12.000, mentre in favore del nucleo familiare del minore collocato in comunità o istituti residenziali e non di cui ai commi 1 lett. c) e 3, è previsto il pagamento totale o l'integrazione della retta giornaliera.

In favore della famiglia affidataria del minore di cui alla lett. b) del comma 1 e del precedente comma 2 è erogabile un sussidio mensile da un minimo di f. 200.000 ad un massimo di f. 400.000.

5 - Al fine di permettere il mantenimento del minore nel proprio ambiente familiare, anche in assenza di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile, e nell'ambito delle funzioni trasferite ai Comuni già di competenza Provinciale di cui alle LL.RR. 22/74, 40/77 e 28/79, in favore del nucleo familiare del minore è erogabile l'intervento economico giornaliero in alternativa al ricovero da un minimo di f. 5.000 ad un massimo di f. 12.000.

Il numero dei minori assistibili al beneficio de quo, per ogni nucleo familiare è: 1 su 3, 2 su 5, e 3 su 9.

6 - Per essere ammessi ai benefici di cui ai precedenti commi 1 lett. a) e c), 4 e 5 i nuclei familiari di origine dei minori non devono essere titolari di reddito superiore al doppio del minimo INPS.

7 - Il Servizio Sociale in attuazione della deliberazione del Consiglio della Regione Puglia n. 751 del 20/11/1984 e ai sensi del D.P.R. 516/77, analizzate le cause preminenti della devianza o del rischio di essa, indirizza la strategia degli interventi, finalizzati alla prevenzione e all'attuazione di recupero e risocializzazione in favore dei minori soggetti a rischio di devianza, anche mediante l'affidamento a strutture residenziali e non specializzate nella prevenzione particolarmente dei pre-adolescenti e adolescenti.

I nuclei di origine dei minori soggetti a rischio di devianza non devono essere titolari di reddito superiore al doppio del minimo INPS, né titolari di



COMUNE DI CORATO
Settore Servizi Sociali

beni immobili, fatta eccezione della casa di abitazione, per poter accedere al presente beneficio.

8 - Il Servizio Sociale in attuazione del combinato disposto degli artt. 6 e 12 dei DD.PP.RR. 22/9/1988 n. 448 e n. 449, nonché dei Decreti Legislativi di attuazione 28/7/1989 n. 272 e n. 273, deve in ogni stato e grado del procedimento penale a carico di imputati minorenni assumere il ruolo di servizio primario e la funzione essenziale nella risoluzione della problematica minorile, ponendosi a disposizione dell'Autorità Giudiziaria che ritenga di avvalersene.

C A P O III

Dei criteri di erogazione dell'assistenza in favore di orfani di lavoratori.

(D.P.R. 616/77 e L. 21/10/1978 n. 641 - D.M. 10/5/1975 - L.R. n. 11/1989)

ART. 23

1 - L'assistenza in favore degli orfani di lavoratori il cui nucleo familiare sia titolare di reddito inferiore o pari al minimo INPS e non sia proprietario di beni immobili, fatta eccezione per la casa di abitazione, si attua attraverso la concessione di:

- a) assegni continuativi di mantenimento da un minimo di f. 100.000 ad un massimo di f. 150.000;
- b) assegni straordinari, anche cumulabili con l'assegno continuativo in caso di eccezionale bisogno es.: (spese funerarie) da un minimo di f. 500.000 ad un massimo di f. 1.000.000;
- c) servizio integrativo e/o sostitutivo della famiglia:
 - affidamento a comunità o istituti assistenziali con retta a to tale o parziale carico del bilancio comunale;
 - affidamento a parenti, a terzi o a singole persone con erogazione alla famiglia affidataria o al singolo di un sussidio mensile da un minimo di f. 200.000 ad un massimo di f. 400.000.

ART. 24

(documentazione richiesta)

1 - Le istanze tendenti ad ottenere i benefici previsti dai precedenti artt. 21, 22 e 23 devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) stato di famiglia;
- b) certificato di disoccupazione dei genitori o del genitore superstite e/o dei componenti il nucleo del minore;
- c) mod. 740 e/o mod. 101 e/o mod. 201
- d) certificato storico delle vicende lavorative degli ultimi due an ni dei componenti il nucleo del minore;
- e) dichiarazione sostitutiva atto di notorietà;
- f) certificato attestante gli obbligati agli alimenti ex art. 433 c.c.



T I T O L O V

Delle iniziative assistenziali in favore di anziani.

L.R. 31/8/1981 n. 49 - D.L. 28/2/1983 n. 55 convertito in L. 26/4/1983
n. 131 - D.L. 22/12/1981 n. 786 convertito in L. 26/2/1982 n. 51.

C A P O I

Dei criteri di erogazione dell'assistenza economica ed abitativa in favore di anziani.

ART. 25

(assistenza economica)

1 - L'assistenza economica in favore di anziani bisognosi titolari di reddito individuale al netto degli oneri e delle ritenute erariali, inferiore o pari al minimo INPS e non proprietari di beni immobili, fatta eccezione della casa di abitazione, nonchè in favore di coloro che per sopravvenuta invalidità non esercitano e non possono proficuamente esercitare attività lavorativa (2/3 di invalidità), si attua attraverso la concessione di:

- a) sussidi mensili ad integrazione e/o ad erogazione del minimo vitale di sopravvivenza tendenti ad evitare il ricovero in istituti il cui importo è rivalutato annualmente ed in via automatica sulla base dell'indice ISTAT degli aumenti dei prezzi al consumo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il minimo vitale per l'anno 1991 è stabilito in f. 406.000 mensili (f. 382.000 minimo vitale 1990 x 6,4% = f. 406.000). Il massimo è concedibile solo in favore di anziani privi di reddito;
- b) sussidi straordinari, anche cumulabili con quello continuativo. in casi eccezionali, da un minimo di f. 300.000 ad un massimo di f. 900.000.

ART. 26

(assistenza abitativa)

1 - Per favorire la permanenza dell'anziano nell'ambiente originario l'assistenza abitativa si attua attraverso i seguenti interventi:

- a) servizio manutenzione e miglioramento alloggi (imbianchino, idraulico, elettricista, falegname, ecc., collegato all'assistenza domiciliare allo scopo di intervenire per adattare e rendere funzionali gli appartamenti, gli ambienti e gli arredi delle abitazioni di anziani. I suddetti interventi devono intendersi e limitarsi alla manutenzione e miglioramento ordinari degli alloggi e non già a quelli straordinari. La loro attuazione è realizzata a mezzo di artigiani liberamente scelti dall'anziano o utilizzando il personale e le strutture dei servizi già esistenti es.: (personale e strutture delle Ripartizioni tecniche);
- b) integrazione del canone di locazione nella misura stabilita dal precedente art. 8.



ART. 27

(documentazione richiesta)

1 - Le istanze tendenti ad ottenere i benefici previsti dai precedenti artt. 25 e 26 devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) stato di famiglia;
- b) certificato di residenza;
- c) mod. 740 e/o 201;
- d) dichiarazione sostitutiva atto di notorietà;
- e) fotocopia ultimo certificato di pensione;
- f) certificato medico attestante l'invalidità posseduta e la relativa riduzione della capacità lavorativa;
- g) attestato rilasciato dagli uffici competenti da cui risulti il tipo e il grado di invalidità;
- h) certificato di disoccupazione;
- i) certificato storico delle vicende lavorative dell'ultimo biennio rilasciato dall'Ufficio di Collocamento;
- l) certificato attestante gli obbligati agli alimenti ex art. 433 c.c.



TITOLO VI COMUNE DI CORATO

Settore Servizi Sociali

Dei servizi assistenziali in favore di anziani, invalidi, inabili e handicappati.

L.R. 31/8/1981 n. 49 - D.M. 31/12/1983, D.L. 28/2/1983 n. 55 convertito in L. 26/4/1983 n. 131 - L.R. n. 58/90

C A P O I

Dei criteri di ammissione ai servizi di assistenza domiciliare.

ART. 28

(destinatari dei servizi di assistenza domiciliare)

- 1 - I destinatari dell'assistenza domiciliare sono anziani e invalidi con riduzione della capacità lavorativa non inferiore ai 2/3, titolari di reddito individuale inferiore o pari al minimo INPS, al netto degli oneri e delle ritenute fiscali, non proprietari di beni immobili, fatta eccezione alla casa adibita a propria abitazione.
- 2 - Gli anziani e/o invalidi titolari di reddito superiore al minimo INPS possono accedere ai servizi di assistenza domiciliare previo pagamento di quote di contribuzione del costo del servizio determinate annualmente dal Consiglio Comunale ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di finanza locale.
- 3 - Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 31/8/1981 n. 49, i servizi di assistenza domiciliare sono gratuiti per tutti coloro in stato di bisogno titolari di reddito inferiore o pari a quello del trattamento minimo di pensione erogata dall'INPS per lavoratori dipendenti con versamento di meno di 780 contributi.

ART. 29

(dei servizi di assistenza domiciliare)

- 1 - I servizi di assistenza domiciliare hanno lo scopo di evitare l'allontanamento dell'anziano dal proprio domicilio abituale e la sua istituzionalizzazione.
- 2 - E' rivolto a persone anziane e/o invalide in condizioni di insufficienza fisica, psichica ed economica, tali da incidere sulla loro possibilità di far fronte autonomamente alle esigenze fondamentali della vita.
- 3 - L'assistenza domiciliare viene realizzata attraverso l'erogazione dei servizi previsti ed indicati nella deliberazione di C.C. n. 6 del 12/2/1982 esecutiva ai sensi di legge.
- 4 - I servizi di assistenza domiciliare possono essere resi anche in favore di nuclei familiari indigenti ^{in particolare e grave stato di bisogno} i cui minori sono affidati al Servizio Sociale con provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile, nonché in favore di minori appartenenti a nuclei orfanili in particolari condizioni di bisogno e di abbandono, al fine di evitarne il ricovero in Istituto.



C A P O II **COMUNE DI CORATO**

Settore Servizi Sociali

Criteri di ammissione al servizio di sostegno socio-psico-pedagogico in favore di handicappati ultradiciottenni.

L.R. 6/6/1980 n. 58

ART. 30

(destinatari del servizio)

1 - I destinatari del servizio di sostegno socio-psico-pedagogico sono handicappati ultradiciottenni con handicaps tali che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore ai 2/3 e che, sempre a causa del proprio handicap, siano soggetti a rischio di istituzionalizzazione e di altra situazione emarginante e/o segregante.

2 - Il servizio ai sensi del D.M. 31/12/1983, è gratuito in quanto finalizzato al reinsertimento sociale dei portatori di handicaps.

3 - Il servizio si concretizza in interventi specializzati atti a garantire ogni forma di sostegno per l'adattamento all'ambiente e lo inserimento sociale in regime semiconvittuale.

ART. 31

(documentazione richiesta)

1 - Le istanze tendenti ad ottenere l'ammissione ai servizi indicati nei precedenti artt. 28, 29 e 30 devono essere corredate dai seguenti documenti:

- a) stato di famiglia;
- b) certificato di residenza;
- c) mod. 740 e/o mod. 201;
- d) dichiarazione sostitutiva atto di notorietà;
- e) fotocopia ultimo certificato di pensione e/c fotocopia altri tipi di pensione;
- f) certificato medico attestante l'invalidità posseduta e la relativa riduzione della capacità lavorativa;
- g) attestato rilasciato dagli uffici competenti da cui risulti il tipo e il grado di invalidità;
- h) certificato di disoccupazione;
- i) certificato storico delle vicende lavorative dell'ultimo biennio rilasciato dall'Ufficio di Collocamento;
- l) certificato attestante gli obblighi agli alimenti ex art. 433 c.c.

C A P O III

Dei criteri di ammissione al servizio residenziale in favore di anziani, invalidi e inabili.

ART. 32

(destinatari del servizio)

1 - I destinatari del servizio residenziale "Case di Riposo" e "Casa Protetta" devono essere anziani rispettivamente autosufficienti e non, nonché invalidi con percentuale di invalidità non inferiore ai 2/3, titolari di reddito inferiore o pari al minimo INPS, privi di beni immobili, fatta eccezione della casa di abitazione, e che, comunque, siano impossibilitati a permanere nel proprio nucleo familiare e nel proprio alloggio.

2 - Coloro i quali siano titolari di reddito superiore al minimo INPS , possono essere ammessi al beneficio dell'art.16 della L.R. n.49/81, previo pagamento di quota di contribuzione della retta di ricovero. Le quote di contribuzione sono stabilite ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di finanza locale, annualmente, dal Consiglio Comunale in proporzione al reddito individuale calcolato al netto degli oneri e delle ritenute fiscali.

3 - E' fatta salva l'applicazione dell'art. 433 del c.c. recante disposizioni sugli obbligati agli alimenti.

ART. 33

(documentazione richiesta)

1 - Le istanze tendenti ad ottenere i benefici previsti al precedente art. 32 devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) stato di famiglia;
- b) certificato di residenza;
- c) mod. 740 e/o mod. 201;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- e) fotocopia ultimo certificato di pensione e/o fotocopia altri tipi di pensione;
- f) certificato medico attestante l'invalidità posseduta e la relativa riduzione della capacità lavorativa;
- g) attestato rilasciato dagli uffici competenti da cui risulti il tipo e il grado di invalidità;
- h) certificato di disoccupazione;
- i) certificato storico delle vicende lavorative dell'ultimo biennio rilasciato dall'Ufficio di Collocamento;
- l) certificato attestante gli obbligati agli alimenti ex art.433 c.c.



TITOLÒ VII

COMUNE DI CORATO

Settore Servizi Sociali

Contributi economici in favore delle Associazioni esistenti sul territorio.

(L.R. 24/5/1985 n. 44)

C A P O I

Dei criteri di ammissione al beneficio dei contributi economici.

ART. 34

(destinatari del contributo)

1 - I destinatari dei contributi sono:

- le Associazioni di volontariato con funzioni di utilità sociale che nell'ambito dell'attività complementare e non sostitutiva del servizio pubblico, abbiano i seguenti requisiti:

- a) adeguate capacità professionali;
- b) non ricavano reddito individuale di qualsiasi natura;
- c) assicurino continuità nelle prestazioni in riferimento agli impegni assunti;
- d) iscrizione a livello Comunale e Regionale all'Albo delle Associazioni di volontariato operante nell'ambito dei Servizi Sociali (ai sensi della L.R. 24/5/1985 n. 44);
- e) assicurino la pubblicità dei bilanci.

Gli Enti, le Associazioni e le unioni già soppressi (D.P.R. 516/77 e seguenti) che abbiano conservato la personalità giuridica di diritto privato e che svolgano sul territorio l'attività quali Enti Morali es.: (ANMIC - ANMIL - UIC - EMS - ecc.).

2 - I contributi in favore dei soggetti giuridici di cui al precedente comma sono stabiliti da un minimo di f. 500.000 ad un massimo di f. 3.000.000.

ART. 35

(norma transitoria e finale)

1 - Per quanto non previsto e disciplinato nel presente regolamento si rimanda alla vigente legislazione statale e regionale in materia di assistenza e beneficenza pubblica, nonché per quanto riguarda gli interventi in favore di anziani si rimanda anche alla delibera consiliare n. 6 del 12/2/1982.

Art. 36

Procedimento per l'ammissione agli interventi assistenziali)

La struttura Amministrativa competente alla istruttoria delle richieste e alla individuazione della forma di intervento (assistenza economica straordinaria - una tantum - continuativa, ammissione ai servizi assistenziali) è il Settore Servizi Sociali di questo Comune.

L'apertura dell'istruttoria per l'accesso al beneficio dell'assistenza economica e dell'ammissione ai servizi avviene:

- a) su domanda dell'interessato;
- b) esibizione da parte del richiedente della documentazione richiesta, che è di tipo anagrafico e di tipo economico come indicato nei precedenti articoli del presente regolamento;
- c) esame da parte del Settore Servizi Sociali della richiesta, mediante analisi della documentazione prodotta;
- d) accertamento diretto sulla situazione socio-economica del richiedente;
- e) accertamento indiretto ogni qualvolta risultino elementi di contraddizione tra le dichiarazioni presentate e/o le risultanze dell'accertamento diretto e la condizione sociale che induttivamente si rileva;
- f) accertamento circa le condizioni socio-economiche degli eventuali parenti tenuti per legge agli alimenti (art.433 e segg. c.c.). Ove lo ritenesse necessario, il Settore Servizi Sociali potrà procedere all'acquisizione di ulteriori elementi di conoscenza della situazione economica e dei redditi immobiliari del richiedente e di parenti tenuti agli alimenti, anche attraverso l'accesso agli Uffici competenti;
- g) relazione e parere del Settore Servizi Sociali con indicazione circa il tipo di intervento o contributo da effettuarsi.

L'istruttoria deve essere ultimata entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Entro lo stesso termine deve essere comunicato all'interessato l'esito della richiesta.

I criteri in base ai quali sarà determinato l'importo del contributo da erogare, in relazione ai limiti minimi e massimi previsti dal presente regolamento per i diversi tipi di intervento sono:

- reddito effettivo del singolo e/o del nucleo familiare. Il reddito è aggiornato annualmente in rapporto all'aumento del minimo INPS, come individuato nel presente regolamento;
- il reddito va calcolato al netto dell'eventuale canone di locazione;
- numero dei componenti il nucleo familiare;
- presenza di eventi gravi che hanno provocato una situazione economica e sociale insostenibile;

./.

- eventuale agevolazione concessa sulle tariffe per l'utilizzo dei servizi sociali e/o ammissione gratuita alla loro fruibilità (asili nido, mensa, assistenza domiciliare, affidamento ad istituti e/o comunità educative assistenziali per minori e/o anziani, ecc.);
- esistenza di persone civilmente obbligate agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 e segg c.c. ed in grado di provvedere alle necessità del richiedente;
- esistenza di redditi immobiliari del richiedente e dei parenti tenuti agli alimenti.

La partecipazione alle spese da parte dei parenti obbligati agli alimenti è determinata di volta in volta con apposita deliberazione della Giunta Municipale in uno alla deliberazione di ammissione al beneficio, sulla base degli accertamenti in ordine alla situazione socio-economica effettuati dal Settore Servizi Sociali e previa relazione e parere dello stesso Settore.